

N. R.G. 47995/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SETTIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vasile  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **47995/2015** promossa da:

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. 00084280395), con il patrocinio dell'avv. MODONESI MICHELE e dell'avv. GIUFFRE' GIUSEPPE (GFFGPP50B06H224E) VIA DEGLI SCIPIONI, 288 00192 ROMA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI, 7 20129 MILANO presso il difensore avv. MODONESI MICHELE

**ATTORE/I**

contro

**RODANO CONSORTILE** (C.F. 13289260153), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI ENRICO e dell'avv. RIMEDIO SILVIA (RMDSLV72D42G224X) VIA DEI GIARDINI, 7 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA GOITO, 14 C/O LAMBIASE AVV. ENRICO 21052 GALLARATE presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI RODANO CONSORTILE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

**IN VIA PRELIMINARE:** dichiarare la propria carenza di potestas iudicandi e declinare la propria giurisdizione/competenza in relazione alla presente controversia in favore di un collegio arbitrale da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Milano in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 dello statuto della società Rodano Consortile - Società Consortile a Responsabilità Limitata;

**NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:** rigettare, in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, le domande proposte da



Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa nei confronti di Rodano Consortile - Società Consortile a Responsabilità Limitata;

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa, posta in decisione sull'eccezione di convenzione per arbitrato, andrà esaminata procedendo con motivazione semplificata (art.132 cpc e 118 disp att cpc) e indicati i soli fatti collegati alle ragioni poste da questo giudice a fondamento della decisione, eliminati invece gli aspetti ritenuti non essenziali alla decisione, si dà conto dei seguenti motivi della decisione.

La società cooperativa CMC COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI di RAVENNA ha esposto in citazione di essere socia al 46.43%, insieme a SAIPEM SPA, della società consortile RODANO CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, oggi convenuta in giudizio; che la stazione appaltante TAV SPA (poi divenuta RFI SPA), con atto del 1991 aveva affidato in appalto l'esecuzione della progettazione esecutiva e della realizzazione della "tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna", al *general contractor* CONSORZIO CEPAV UNO; che CEPAV UNO (consorzio costituito a sua volta da SNAM PROGETTI ora SAIPEM, AQUATER SPA e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI) aveva a sua volta, quale *general contractor*, assegnato l'esecuzione delle attività, servizi e forniture inerenti la tratta km112,488-km.142,685 ai propri consorziati SNAM PROGETTI (ora SAIPEM), AQUATER SPA e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI; che i detti consorziati avevano a loro volta costituito la società consortile RODANO CONSORTILE (oggi convenuta) proprio finalizzata alla esecuzione delle prestazioni assunte dai soci; che la società consortile RODANO aveva appaltato, con atto del 15.3.2004, i lavori di somministrazione tout-venant per la formazione dei rilevati e la fornitura in opera di carpenteria metallica e di barriere antirumore alla società cooperativa CMC (odierna attrice); che tale affidamento è "*passante, sia nel senso che per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto CMC ha gli stessi oneri ed obblighi assunti dal Consorzio CEPAV, sia nel senso che è previsto che eventuali rivendicazioni di maggiori corrispettivi o indennizzi di CMC nei confronti della propria committente RODANO -le riserve- sarebbero state trasferite al Consorzio CEPAV e da quest'ultimo a TAV/RFI*", ossia nel senso che le rivendicazioni di CMC sarebbero state liquidate nella misura in cui la committente principale TAV/RFI le avesse riconosciute a CEPAV (a p.2 citazione) ; che in effetti, nel corso dei lavori, CMC aveva rivendicato maggiori pagamenti mediante riserve, riserve in effetti riproposte da CEPAV nei confronti di TAV/RFI e poi riconosciute da TAV, attraverso atti integrativi e transattivi, con riconoscimento forfetario di importi pagati ai soci della CONSORTILE RODANO (accordi transattivi elencati in citazione); che tuttavia la CONSORTILE RODANO, su tali somme, non aveva mai riconosciuto e corrisposto alcunché a CMC.

Ciò esposto, premesso di aver più volte rivendicato il diritto al pagamento ma senza soddisfazione, finché con nota del 29.5.2015 la RODANO respingeva le pretese ritenendo infondate le cd. *riserve passanti*, l'attrice CMC ha chiesto l'accertamento della natura meramente passante del suo contratto e dunque il suo buon diritto ad ottenere la corresponsione delle somme dalla CONSORTILE RODANO contestualmente al percepimento, da parte dei soci di RODANO, delle somme erogate da TAV/RFI al Consorzio CEPAV UNO.



Ha concluso chiedendo pertanto la condanna al pagamento di € 2.070.526,38 (per l'atto di assegnazione del 6.11.2000) ed €675.597,32 -effettuate dovute compensazioni- per l'atto di assegnazione del 6.11.2000, oltre interessi legali ex art.1224 co.1 cc ed oltre al maggior danno ex art.1224 II co cc, liquidato secondo i tassi effettivi di interesse sopportati da CMC per il ricorso al credito bancario.

La società convenuta, anch'essa esponendo le vicende anche negoziali intercorse tra le parti, ha eccepito, per quanto qui rileva, la presenza di una clausola compromissoria nello statuto di CONSORTILE RODANO, clausola comportante la devoluzione di qualunque controversia tra società CONSORTILE RODANO e ciascun socio, relativa in generale all'esercizio dell'attività sociale, ad un collegio di tre arbitri. Nel merito, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, perché promossa contro un soggetto diverso dall'autore dei fatti esposti, nel senso che i criteri della ripartizione ed assegnazione delle somme percepite per gli accordi e gli atti transattivi, erano stati determinati da CEPAV e non da RODANO, come sarebbe dimostrato dal fatto che la stessa CMC ha inizialmente indirizzato le sue contestazioni a CCC e non a Rodano. Ha poi eccepito l'infondatezza della domanda, per duplicazione delle voci di credito e per l'infondatezza di una serie di riserve, come stabilito dal comitato tecnico di CEPAV e difatti escluse dall'ambito della trattativa poi giunta alla definizione transattiva dei maggiori compensi richiesti.

RODANO CONSORTILE ha concluso chiedendo *in primis* la dichiarazione di carenza di *potestas indicandi* di questo giudice e la declinazione di giurisdizione e/o competenza e, nel merito, il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto.

Autorizzato un termine unico alle parti per deposito di memorie sulla eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, il giudice ha posto la causa in decisione ex art.187 cpc, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 13.10.2016.

\*\*\*\*\*

CMC soc.cooperativa, attrice, già a verbale di prima udienza ha contestato la fondatezza dell'eccezione relativa alla clausola arbitrale, affermando che, inserita nello statuto della società RODANO CONSORTILE, non sarebbe vincolante ed applicabile nel caso di specie, in cui invece le domande dell'attrice riguardano solo il pagamento di somme derivanti dal contratto di appalto e non invece il rapporto sociale. In memoria n. 1, l'attrice ha precisato che il Consorzio aggiudicatario CEPAV UNO aveva assegnato l'esecuzione dei lavori ai propri consorziati (SNAMPROGETTI, AQUATER e CCC) e che anzi la CCC deliberava di assegnare la propria quota di lavori, a sua volta, alla sua consorziata CMC; che dunque tra i soggetti consorziati in CEPAV (con CMC in luogo di CCC) si costituiva la società RODANO CONSORTILE a R.L. avente appunto ad oggetto la disciplina e l'esecuzione dei lavori. Pertanto, l'attrice ha dedotto: -- che oggetto della causa non è il mancato rispetto dello statuto di RODANO bensì il mancato rispetto da parte di RODANO di quelle clausole del contratto di appalto in forza delle quali la RODANO doveva riconoscere alla appaltatrice CMC, la parte spettante degli importi ricevuti da CEPAV; --che siccome il detto contratto di appalto (prodotto sub doc.4 di CMC e doc.8 da RODANO) non contiene alcuna clausola compromissoria o richiamo allo statuto consortile, allora ne deriva chiaramente la esclusione degli effetti della clausola compromissoria la quale non può di certo estendersi a controversie relative ad altri contratti rispetto a quello in cui è inserita, seppur collegati al contratto in cui è inserita la clausola. L'attrice ritiene ciò confortato dalla natura eccezionale della deroga alla competenza del giudice ordinario. Infine, l'attrice ha rilevato come la



qualità di socia di CMC in RODANO CONSORTILE è del tutto "irrilevante" perché RODANO avrebbe potuto appaltare le prestazioni anche ad un soggetto terzo ed estraneo alla compagine del consorzio.

Le argomentazioni dell'attrice non persuadono, innanzitutto perché si infrangono a fronte di un dato testuale e inequivoco, costituito dal punto 8 delle premesse del contratto (a pag.2 del contratto doc. 4 attrice) nel quale si legge: "*che, in ragione di quanto sopra, l'esecuzione del presente Affidamento (nel seguito denominato Contratto) è disciplinata oltreché dal presente Atto, anche dall'Assegnazione e da tutti i documenti che disciplinano il rapporto tra TAV ed il CONSORZIO ed in particolare la Convenzione, l'Atto integrativo e i relativi allegati, nonché da tutti gli atti assunti dal CONSORZIO relativi all'esecuzione dei servizi, delle attività e dei lavori ricompresi nell'assegnazione medesima, per quanto inerenti l'esecuzione del Contratto*". Ebbene, proprio la clausola 12 dell'atto di Assegnazione del 6.11.2000 (doc.1 attrice) contempla l'operatività di clausola compromissoria ad un collegio arbitrale (a sua volta previsto anche dalla clausola 17 dello statuto di CEPAV UNO) per qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, validità, esecuzione dell'atto di assegnazione.

Nell'ambito di un tale generale e complessivo rinvio e rimando a discipline specifiche (il contratto di appalto per cui è causa rinvia all'atto di Assegnazione, e la detta Assegnazione a sua volta prevede espressamente una clausola compromissoria, oltre poi a rinviare alla clausola compromissoria nello Statuto CEPAV), non vi è proprio modo e motivo di escludere dalla volontà delle odierne parti in causa il perfezionamento dell'accordo circa la deroga della potestà giurisdizionale, attraverso l'exceptio compromissi.

In sostanza, la clausola compromissoria non viene ad essere qui applicabile a causa di un "collegamento" contrattuale, bensì proprio in forza di un rinvio alla disciplina privatistica che contiene (anche) quella clausola.

Inoltre, va considerato che la domanda di pagamento dell'attrice CMC è basata proprio sul contratto (a pag.2 citazione) *Rif. N. 603 del 28/2/2002 e successivo Atto Aggiuntivo n. 603/A del 15/03/2003* [con il quale la società] *la Consortile ha appaltato alla socia CMC la somministrazione del tout-venant*. Cioè, il Contratto su cui la odierna attrice fonda la propria azione è lo strumento contrattuale con il quale la RODANO CONSORTILE ha assegnato a CMC l'esecuzione di alcune delle attività ricomprese nel Pacchetto di Lavoro, attività che dunque riguardano *l'oggetto sociale* di Rodano.

Ebbene, con riferimento all'oggetto sociale di RODANO , lo statuto sociale contiene una clausola compromissoria per la devoluzione ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano di "*qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società consortile e ciascun socio – consorziato ovvero tra gli stessi soci – consorziati [...] connesse all'interpretazione e applicazione del presente statuto e dell'atto costitutivo e/, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale*" (cfr. art. 23 dello statuto di Rodano, doc. 7).

Il tenore della clausola in esame è talmente ampio da non lasciare dubbi circa l'estensione di essa ad abbracciare anche la presente causa, in quanto controversia sia relativa al rapporto tra la società consortile RODANO ed un suo socio-consorziato, sia relativa a questioni relative all'oggetto ed all'attività sociale.

Sostiene l'attrice che la presente controversia sarebbe stata da essa instaurata non in qualità di socia della società consortile, bensì in qualità di appaltatrice in forza del Contratto n. 603 stipulato *inter partes* (contratto, questo, privo di clausola compromissoria nonché di alcun rinvio allo statuto



di Rodano, con conseguente asserita impossibilità di applicare alla controversia insorta tra CMC e Rodano la clausola compromissoria statutaria)

Tuttavia, il fatto che l'attrice fondi la domanda sul contratto di appalto Rodano Consortile-CMC, non esclude affatto la sostanziale partecipazione di CMC nella Rodano Consortile scarl (costituita dalle società Saipem, Aquater e CCC già partecipanti nel consorzio CEPAV UNO) e alla sua disciplina e ciò in quanto:

1-come affermato dalla stessa attrice, la CMC ha la qualità di assegnataria dalla stessa CCC e cioè *"in conformità al proprio Statuto e alla normativa, CCC ha assegnato alla propria Consorziata CMC la propria quota dell'Assegnazione"* (

2-nello stesso atto di assegnazione del 6.11.2000 (doc.1 attrice) da CEPAV UNO ai propri consorziati, il general contractor dichiara di *"prendere atto che CCC intende assegnare alla CMC la sua quota parte della presente Assegnazione e che, pertanto, la Consortile sarà costituita da Snamprogetti spa, Aquater spa e CMC"*;

3-con l'accordo del 21.12.2000 (doc.5 della convenuta, denominato *patto parasociale*) la CMC è definita espressamente "assegnataria di CCC" (a p.4 del documento) nonché soggetto partecipe alla costituzione della Rodano Società Consortile a responsabilità limitata e, in particolare, è accordato tra tutte le parti sottoscrittrici che *"la costituenda società consortile a responsabilità limitata, denominata RODANO CONSORTILE SCARL sarà disciplinata dallo Statuto Allegato 1 alla presente scrittura privata di cui forma parte integrante"* (p.4 doc.5 conv.);

4-il contratto di appalto tra la Soc.Consortile Rodano e la sua socia sostanziale per via dell'assegnazione di quota, ossia CCC, si risolve in un contratto tra società e socio, avente ad oggetto l'esecuzione dell'oggetto sociale della società stessa (la quota ricompresa nel pacchetto lavoro).

Ciò verificato, si ha dunque la piena applicabilità, alla odierna controversia, della clausola compromissoria presente nello statuto di Rodano Società Consortile, in quanto applicabile a *"qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società consortile e ciascun socio [...] nell'esercizio dell'attività sociale"* (cfr. art. 23 dello statuto di Rodano) e soprattutto in quanto la CMC risulta aver pienamente conosciuto ed accettato lo Statuto di Rodano Consortile allegato al patto parasociale che ha firmato.

Il contratto n. 603 del 28 febbraio 2002 tra Rodano e la propria socia, lungi dall'essere un accordo del tutto avulso dalla complessiva disciplina statutaria del Consorzio e dalla disciplina per la esecuzione del pacchetto lavoro (si richiama ancora il punto 8 delle premesse del contratto d'appalto) è invece un vero e proprio strumento di realizzazione dell'attività sociale del Consorzio, ossia strumento di attuazione del pacchetto di lavoro e costituito con l'accordo espresso del general contractor CEPAV UNO che ha assegnato le quote dei lavori (p.3 doc.5 conv.).

La controversia circa l'adempimento e l'esecuzione di tale contratto di appalto, rientra dunque nell'ambito di *"ciascuna controversia dovesse insorgere tra la società consortile e ciascun socio nell'esercizio dell'attività sociale"* (quanto all'ampia definizione di scopo ed oggetto sociale della Consortile Rodano, si rimanda all'art.2 dello Statuto, prodotto, che fa riferimento a *"coordinamento, disciplina e esecuzione delle opere civili relative ai lavori assegnati congiuntamente da CEPAV UNO a SAIPEM e a CCC e da questo assegnati a CMC"*).

Discende la incompetenza del giudice ordinario, in favore del Collegio arbitrale (con riassunzione della causa ex art.50 cpc).



Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente, liquidate con riferimento alle sole due fasi di lite, di studio e introduttiva (con aumento del 30%).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e domanda assorbita o reietta, così dispone:

dichiara la propria incompetenza per convenzione d'arbitrato tra le parti;  
pone a carico di Cooperativa Muratori & Cementisti -CMC di Ravenna Soc.Cooperativa la rifusione delle spese di lite sostenute da Rodano Consortile -Società Consortile a Responsabilità Limitata, liquidate in € 7282,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Milano, 20 gennaio 2017

Il Giudice  
dott. Luisa Vasile

